

ISSN 1127-8579

Pubblicato dal 22/02/2016

All'indirizzo <http://www.diritto.it/docs/37852-esigenze-prescrizioni-tecniche-sistema-capace-di-non-subire-avar-e-interruzioni-di-servizio-anche-in-presenza-di-guasti>

Autore: Lazzini Sonia

Esigenze prescrizioni tecniche sistema capace di non subire avarie interruzioni di servizio anche in presenza di guasti

La tolleranza ai guasti (fault tolerance) era stata richiesta in funzione dell'affidabilità del sistema, pur nella consapevolezza (oggettiva) che essa non avrebbe mai potuto garantire l'immunità da tutti i guasti

SONIA LAZZINI

Dalla lettura del punto 4 del Capitolato, rubricato "Requisiti dell'Hardware del sistema", si evince che, per i "Punti vendita musei", l'offerta doveva contemplare la fornitura di "n. 1 o più server che comporranno il Sistema Centrale e sistemi di back-up e fault tolerance, atti a garantire la massima continuità nella erogazione del servizio di biglietteria".

Nello specifico, dunque, la fornitura richiesta dal Capitolato consisteva nella previsione di un sistema di "back-up" e di un sistema di "fault tolerance", idonei a "garantire la massima continuità nella erogazione del servizio di biglietteria".

Non era, dunque, richiesto, a tenore letterale della clausola di bando, né uno specifico "back-up" dei server, né la "ridondanza" del sistema software, atteso che le caratteristiche minime indicate nel punto 4 del Capitolato si riferivano testualmente all' "Hardware del sistema" e non anche al Software.

Orbene, l'offerta della società controinteressata contemplava sia un sistema di back-up, approntato mediante un meccanismo di copiatura dei dati del sistema "giornalieri, settimanali e mensili ... trasferiti per maggiore sicurezza su server di controinteressata Informatica tramite FTP", sia un sistema di tolleranza ai guasti, mediante l'approntamento di

elementi di intervento rapido e di contestuale supporto meccanico, predisposto mediante la dotazione di due hard disk in configurazione RAID 1 in grado di entrare in funzione, l'uno in sostituzione dell'altro, in caso di blocco, difetto e/o malfunzionamento di uno dei due, senza perdita dei dati e garantendo così la continuità del servizio di biglietteria.

Ne consegue, che l'offerta della società controinteressata non era in contrasto con la lex specialis di gara, né privo delle caratteristiche minime che il prodotto avrebbe dovuto presentare avuto riguardo alle prescrizioni del Capitolato.

Ed invero, le esigenze ravvisate dalla Stazione appaltante, per come evinte dal contenuto delle prescrizioni tecniche di gara, consistevano nel dotarsi di un sistema capace di non subire avarie (cioè, interruzioni di servizio), anche in presenza di guasti.

La tolleranza ai guasti (fault tolerance) era stata, dunque, richiesta in funzione dell'affidabilità del sistema, pur nella consapevolezza (oggettiva) che essa non avrebbe mai potuto garantire l'immunità da tutti i guasti, ma solo che i guasti per cui era stata progettata una protezione non avrebbero causato una interruzione nella erogazione del servizio di biglietteria (secondo il criterio funzionale della prescrizione).

Sotto questo profilo, le applicazioni offerte dalla società controinteressata s'appalesano conformi al Capitolato tecnico (punto 4), in quanto previsive di un sistema di fault tolerance preordinato a contrastare eventuali problemi o malfunzionamento dei componenti del sistema operativo, così da assicurare, in caso di guasti, la prosecuzione nella erogazione del servizio di biglietteria in modo efficiente per l'Amministrazione e gli utenti.

Correttamente, pertanto, la Commissione ha giudicato, in parte qua,

l'offerta tecnica dell'aggiudicataria idonea a "garantire la massima continuità nella erogazione del servizio di biglietteria".

Da cui, l'infondatezza dei rilievi.

il testo integrale di Tar Lazio, Roma sentenza numero 1087 del 26 gennaio 2016

N. 01087/2016 REG.PROV.COLL.

N. 10064/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

(...)

FATTO e DIRITTO

Con il ricorso in esame, la società ricorrente s.p.a. ha impugnato, in uno con gli atti presupposti (verbali di **gara**) il provvedimento prot. L 348/2015 – AR/ge, datato 30 giugno 2015, con il quale ZETEMA s.r.l. ha approvato l'aggiudicazione provvisoria disposta dalla commissione giudicatrice e dichiarato controinteressata, Informatica s.r.l., aggiudicataria definitiva della procedura aperta per la fornitura a noleggio di un sistema integrato di biglietteria e gestione prenotazioni per i musei civici di Roma Capitale.

L'interessata ha chiesto, oltre l'annullamento del provvedimento di aggiudicazione in favore della controinteressata:

- l'annullamento del parziale diniego di accesso agli atti di cui al verbale datato 8 luglio 2015;
- la dichiarazione di inefficacia del contratto di appalto eventualmente stipulato. Manifestando la propria disponibilità al subingresso;

-la condanna dell'Amministrazione al risarcimento dei danni.

Parte ricorrente contesta l'idoneità tecnica dell'offerta presentata dalla aggiudicataria, ritenuta non conforme alla *lex specialis*, e l'avversa deducendo le seguenti censure.

1) Sia l'hardware che il software non sarebbero dotati dei requisiti minimi chiesti dal bando, in particolare: la ridondanza del sistema hardware sarebbe parziale e solo su alcune componenti del sistema offerto; non esisterebbe alcun back up dei server; il sistema software non avrebbe alcuna ridondanza: tali carenze comprometterebbero lo stesso funzionamento del sistema di biglietteria per cui la società controinteressata andrebbe esclusa dalla procedura.

1.1) Erroneità del punteggio attribuito dalla commissione alla società controinteressata in corrispondenza dell'elemento di valutazione "modalità di rispondenza del sistema proposto ai requisiti funzionali richiesti": siffatta carenza si rivela inconciliabile con il coefficiente medio 0,80 (giudizio di "buono"), posto che la sicurezza della continuità del servizio costituisce componente imprescindibile del sistema di biglietteria.

2) Il lettore palmare DATALOGIC POWERSCAN PBT9500 offerto da controinteressata risulterebbe utilizzare frequenze Bluetooth che provocherebbero interferenze con le infrastrutture Wi-Fi esistenti.

2.1) La scheda tecnica riportata nell'offerta di controinteressata non corrisponderebbe a quella del modello PBT9500 offerto in **gara**, ingenerando confusione nella valutazione.

2.2) Erroneità di punteggio, in quanto siffatta carenza sarebbe inconciliabile con il coefficiente medio 0,90 corrispondente al giudizio "ottimo".

3) Dal punteggio numerico non sarebbe possibile avere contezza dell'iter logico sotteso alla valutazione delle offerte.

4) Dalla lettura delle giustificazioni fornite da controinteressata, nell'ambito del sub procedimento di verifica dell'anomalia, non si evince l'avvenuto inserimento dell'indicazione degli oneri di impresa (c.d. oneri aziendali). Gli artt. 86, c. 3 bis e 3 ter, e 87, c. 4 del D.Lgs n. 163 del 2006, così come l'art. 26, c. 2 e 6 del D.Lgs n. 81 del 2008, impongono di esternare detti oneri al fine di consentire alla stazione appaltante di verificarne la congruità rispetto all'offerta economica formulata dalla concorrente.

5) La Commissione avrebbe commesso un errore di calcolo nella riparametrazione dei punteggi relativi all'elemento di valutazione "Servizi di assistenza e manutenzione": la ricorrente ha ottenuto il coefficiente migliore, pari a 0,90, che avrebbe dovuto comportare l'attribuzione del punteggio massimo associato a tale elemento, pari a 8 punti, mentre la Commissione avrebbe mancato di riparametrare il punteggio dei concorrenti così attribuendo a ricorrente soli 7,20 punti anziché gli 8 spettanti in base alla *lex specialis*.

Si sono costituiti in giudizio le società ZETEMA controinteressata. per resistere al ricorso.

Con ordinanza n. 4046/2015 è stata respinta la domanda incidentale di sospensione degli atti impugnati e contestualmente fissata l'udienza di merito per la data del 5 novembre 2015.

Con ordinanza n. 11476/2015, è stato dichiarato il sopravvenuto difetto di interesse della ricorrente alla decisione sull'istanza processuale di accesso.

Le parti hanno depositato, nel corso del giudizio, memorie e documenti.

All'udienza del 5 novembre 2015, la causa è stata trattenuta per la decisione.

Come esposto nelle premesse, la società ricorrente s.p.a. ha impugnato, in uno con gli atti presupposti (verbali di **gara**) il provvedimento prot. L 348/2015 – AR/ge, datato 30 giugno 2015, mediante il quale con il quale ZETEMA s.r.l. ha approvato l'aggiudicazione provvisoria disposta dalla commissione giudicatrice e dichiarato controinteressata, Informatica s.r.l., aggiudicataria definitiva della procedura aperta per la fornitura a noleggio di un sistema integrato di biglietteria e gestione prenotazioni per i musei civici di Roma Capitale.

La durata dell'affidamento è stata fissata dal 1 maggio 2015 al 31 dicembre 2017, con facoltà di rinnovo per un massimo di 12 mesi.

Valore stimato dell'appalto € 554.500,00, di cui € 140.000,00 per corrispettivo posto a base d'asta.

Criterio di aggiudicazione, quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa: max 70 punti offerta tecnica, max 30 punti offerta economica.

La ricorrente si è classificata al secondo posto con punti 90,11 mentre l'aggiudicataria ha conseguito il punteggio di 91,04.

In particolare, per l'offerta tecnica la ricorrente ha conseguito punti 63,27 mentre la società controinteressata. punti 61,04; per l'offerta economica, rispettivamente, punti 26,84 e punti 30.

Con un primo ordine di censure (sopra, punti "1" e "1.1"), la società ricorrente denuncia violazione della lex specialis di **gara**: l'offerta dell'aggiudicataria non sarebbe conforme alle prescrizioni tecniche di Capitolato.

Il difetto dell'offerta consisterebbe in ciò, che le misure previste dalla società controinteressata, in mancanza di una ridondanza completa di hardware e software, non garantirebbero la massima continuità nell'erogazione del servizio di biglietteria, come richiesta dal Capitolato Tecnico quale "caratteristica minima".

In altri termini, non esisterebbe alcun back-up dei server ed inoltre il sistema software non avrebbe alcuna ridondanza, per cui l'offerta difetterebbe del requisito di tolleranza ai guasti (fault tolerance).

Il motivo di ricorso è infondato.

Dalla lettura del punto 4 del Capitolato, rubricato "Requisiti dell'Hardware del sistema", si evince che, per i "Punti vendita musei", l'offerta doveva contemplare la fornitura di "n. 1 o più server che comporranno il Sistema Centrale e sistemi di back-up e fault tolerance, atti a garantire la massima continuità nella erogazione del servizio di biglietteria".

Nello specifico, dunque, la fornitura richiesta dal Capitolato consisteva nella previsione di un sistema di "back-up" e di un sistema di "fault tolerance", idonei a "garantire la massima continuità nella erogazione del servizio di biglietteria".

Non era, dunque, richiesto, a tenore letterale della clausola di bando, né uno specifico "back-up" dei server, né la "ridondanza" del sistema software, atteso che le caratteristiche minime indicate nel punto 4 del Capitolato si riferivano testualmente all' "Hardware del sistema" e non anche al Software.

Orbene, l'offerta della società controinteressata contemplava sia un sistema di back-up, approntato mediante un meccanismo di copiatura dei dati del sistema "giornalieri, settimanali e mensili ... trasferiti per maggiore sicurezza su server di controinteressata Informatica tramite FTP", sia un

sistema di tolleranza ai guasti, mediante l'approntamento di elementi di intervento rapido e di contestuale supporto meccanico, predisposto mediante la dotazione di due hard disk in configurazione RAID 1 in grado di entrare in funzione, l'uno in sostituzione dell'altro, in caso di blocco, difetto e/o malfunzionamento di uno dei due, senza perdita dei dati e garantendo così la continuità del servizio di biglietteria.

Ne consegue, che l'offerta della società controinteressata non era in contrasto con la *lex specialis* di **gara**, né privo delle caratteristiche minime che il prodotto avrebbe dovuto presentare avuto riguardo alle prescrizioni del Capitolato.

Ed invero, le esigenze ravvisate dalla Stazione appaltante, per come evinte dal contenuto delle prescrizioni tecniche di **gara**, consistevano nel dotarsi di un sistema capace di non subire avarie (cioè, interruzioni di servizio), anche in presenza di guasti.

La tolleranza ai guasti (*fault tolerance*) era stata, dunque, richiesta in funzione dell'affidabilità del sistema, pur nella consapevolezza (oggettiva) che essa non avrebbe mai potuto garantire l'immunità da tutti i guasti, ma solo che i guasti per cui era stata progettata una protezione non avrebbero causato una interruzione nella erogazione del servizio di biglietteria (secondo il criterio funzionale della prescrizione).

Sotto questo profilo, le applicazioni offerte dalla società controinteressata s'appalesano conformi al Capitolato tecnico (punto 4), in quanto previsive di un sistema di *fault tolerance* preordinato a contrastare eventuali problemi o malfunzionamento dei componenti del sistema operativo, così da assicurare, in caso di guasti, la prosecuzione nella erogazione del servizio di biglietteria in modo efficiente per l'Amministrazione e gli utenti.

Correttamente, pertanto, la Commissione ha giudicato, in parte qua, l'offerta tecnica dell'aggiudicataria idonea a "garantire la massima continuità nella erogazione del servizio di biglietteria".

Da cui, l'infondatezza dei rilievi.

Parte ricorrente lamenta che alla controinteressata sarebbe stato comunque attribuito, in parte qua, un punteggio inconciliabile con le caratteristiche dell'offerta tecnica presentata, tenuto conto delle modalità di rispondenza del sistema proposto ai requisiti funzionali richiesti dalla *lex specialis*.

La censura non è persuasiva.

Il Collegio osserva, in primo luogo, che alla società controinteressata è stato attribuito, per la "voce" in questione, il giudizio "buono" (con punti 8,89), mentre la ricorrente, che rivendica in parte qua una migliore qualità dell'offerta tecnica, ha ottenuto la valutazione di "ottimo", con il massimo punteggio corrispondente (10).

Sotto questo aspetto, dunque, tenuto anche conto del consistente scarto di punteggio a favore della ricorrente, non emergono profili di incongruenza, illogicità e/o macroscopica irrazionalità nella valutazione operata dalla Commissione.

Se poi il tentativo della ricorrente è quello comunque di ottenere un abbassamento del punteggio attribuito alla aggiudicataria (punti 8,89), così da recuperare a proprio beneficio l'ulteriore scarto dei punti, la censura, in questi termini formulati, sarebbe inammissibile poiché impinge il merito della valutazione operata dalla Commissione; la stessa s'appalesa, ad ogni modo, infondata poiché non emergono, alla luce di quanto sin qui argomentato, elementi di fatto tali da inferire uno

scorretto esercizio della funzione amministrativa, sotto i profili del travisamento dei fatti e/o irragionevolezza del punteggio attribuito.

Anche questa censura, perciò, è infondata.

Il primo motivo di ricorso è, pertanto, nel suo complesso, destituito di giuridico fondamento.

Con il secondo ordine di censure, parte ricorrente lamenta, in primo luogo, la violazione delle prescrizioni del Capitolato tecnico di **gara** relative al “Controllo Accessi”.

Sostiene che il lettore palmare DATALOGIC POWERSCAN PBT9500, offerto da controinteressata, risulterebbe utilizzare frequenze Bluetooth che provocherebbero interferenze con le infrastrutture Wi-Fi esistenti, mentre la scheda tecnica riportata nell’offerta di controinteressata non corrisponderebbe a quella del modello PBT9500 offerto in **gara**, ingenerando confusione nella valutazione.

Senonché, dalla documentazione versata in giudizio, si è potuto evincere, come d’altronde evidenziato anche dalla difesa di Zetema, che dalla scheda tecnica del prodotto offerto dalla controinteressata non risulta che il lettore palmare, meglio sopra descritto, utilizzi le frequenze Bluetooth indicate dalla ricorrente come capaci di creare interferenze.

Ciò che rileva, ai fini dello scrutinio di legittimità, è che la verifica di conformità è stata correttamente condotta dalla Commissione sulla base della pertinente scheda tecnica descrittiva del prodotto offerto, che ha comprovato la rispondenza delle caratteristiche del prodotto medesimo ai requisiti e prescrizioni del Capitolato, fugando il dubbio paventato dalla ricorrente.

Tale verifica, infatti, non poteva che essere condotta con tali formalità procedurali, ovvero avendo a riferimento la scheda tecnica del prodotto offerto dall’aggiudicataria e mettendo la stessa a confronto con le prescrizioni del Capitolato; di talché, l’operato della Commissione deve ritenersi immune da vizi.

Nell’eventualità, poi, che venisse utilizzato un prodotto con caratteristiche diverse, ovvero non in linea con le prescrizioni di capitolato, la circostanza costituirebbe, se del caso, aliud pro alio rilevante semmai in sede di esecuzione del contratto.

Le censure sono, dunque, infondate.

Parte ricorrente, anche in questo caso (“Prodotti hardware oggetto di fornitura”), ha tuttavia lamentato l’erroneità di punteggio assegnato dalla Commissione alla società controinteressata, sostenendo che la non rispondenza del prodotto offerto alle caratteristiche minime del Capitolato non avrebbe potuto comportare il giudizio di “ottimo”, tenuto anche conto della “qualità molto modesta” delle stampanti offerte.

Al riguardo, valgono le considerazioni che il Collegio ha appena sopra svolte, in punto di infondatezza ed inammissibilità della censura, con riguardo alla medesimo profilo di doglianza articolato in subordine al primo motivo di ricorso.

Con il terzo ordine di censure (sopra, punto 3), parte ricorrente censura un vulnus all’apparato motivazione del giudizio formulato sulle offerte, in quanto dal punteggio numerico attribuito dalla Commissione non sarebbe possibile avere contezza dell’iter logico sotteso alla valutazione compiuta.

Anche questa censura non è persuasiva.

Per quanto attiene alla valutazione delle offerte da parte della Commissione di **gara**, il Collegio osserva che il punteggio numerico attribuito ai singoli elementi di valutazione dell'offerta integra una sufficiente motivazione quando l'apparato delle voci e sottovoci prestabilito dalla disciplina della procedura, con i relativi punteggi di soglia sia sufficientemente articolato, chiaro ed analitico da delimitare adeguatamente il giudizio della Commissione nell'ambito di un minimo e di un massimo e da rendere con ciò comprensibile l'iter logico seguito in concreto nel valutare le singole posizioni in applicazione di puntuali canoni predeterminati, permettendo così di controllarne la logicità e la congruità, onde solo in difetto di questa condizione si rende necessaria una motivazione del punteggio attribuito.

Nel caso di specie, la disciplina di **gara** ha indicato in modo preciso e dettagliato i criteri e sottocriteri di valutazione ai quali la Commissione si sarebbe dovuta attenere.

Dalla versata documentazione (vedi verbali di **gara**, segnatamente il nn. 6 e 7), si evince che la Commissione si è attenuta scrupolosamente a tali criteri, riportando, in ragione di ogni singola voce, i relativi punteggi che ogni membro ha assegnato in riferimento a ciascun elemento di valutazione, secondo la predeterminata griglia valutativa e la corrispondente scala di giudizio.

Parte ricorrente asserisce, altresì (v. sopra punto 4 delle censure) che dalla lettura delle giustificazioni fornite da controinteressata, nell'ambito del sub procedimento di verifica dell'anomalia, non si evincerebbe l'avvenuto inserimento dell'indicazione degli oneri di impresa (c.d. oneri aziendali).

Anche questa censura è priva di pregio.

Dalla nota datata 28 maggio 2015 (fornita dalla controinteressata in risposta alla richiesta di giustificativi sull'offerta praticata), risulta che la società aggiudicataria abbia allegato circostanziati elementi a corredo dell'offerta economica, con indicazione precisa, per quanto qui rileva, dei costi relativi al personale interno, agli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi ed alle figure professionali, evidenziando dettagliatamente gli inquadramenti contrattuali, i livelli professionali, i costi diretti e quelli indiretti del personale impegnato nell'appalto, includendo espressamente tra i costi indiretti quelli "relativi alla sicurezza fisica ed ambientale dei luoghi di lavoro, comprensivi di tutte le attività necessarie ad ottemperare agli obblighi di legge", quantificati in euro 5.000,00 per ciascun livello.

Le doglianze appena esaminate s'appalesano, pertanto, infondate.

Con l'ultimo ordine di censure (sopra, punto 5), la società istante lamenta che la Commissione avrebbe commesso un errore di calcolo nella riparametrazione dei punteggi relativi all'elemento di valutazione "Servizi di assistenza e manutenzione", attribuendo alla ricorrente soli 7,20 punti anziché gli 8 spettanti in base alla *lex specialis*.

Dal tenore della censura sembra che parte ricorrente abbia formulato la doglianza al solo scopo di ridurre le distanze di punteggio che la separano dall'aggiudicataria.

In disparte questo profilo, il Collegio ritiene che la censura non sia assistita da un interesse sufficientemente concreto ed attuale.

Ed invero, se anche essa fosse fondata, il suo accoglimento non consentirebbe comunque alla ricorrente di conseguire il vantaggio sperato in termini di ottenimento della commessa, giacché, se anche fossero attribuiti 8 punti anziché 7,20 all'elemento di valutazione "Servizi di assistenza e manutenzione: programma e modalità di svolgimento dei servizi, SLAS e curriculum vitae dei

tecnicisti”, l’effetto pratico comunque non determinerebbe la modifica della graduatoria finale.

Da cui, l’improcedibilità della censura in esame per carenza di interesse.

In conclusione, il ricorso in esame è infondato e va, perciò, respinto.

Le spese processuali, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali che si liquidano in complessivi € 4.000,00 (quattromila/00) oltre accessori di legge, di cui € 2.000,00 (duemila/00) in favore delle società controinteressate ed € 2.000,00 (duemila/00) in favore della società ZETEMA.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2015 con l'intervento dei magistrati:

Renzo Conti, Presidente

Giuseppe Rotondo, Consigliere, Estensore

Mariangela Caminiti, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il **26/01/2016**

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)